

Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze


CORSO ANTIRICICLAGGIO

1

“Le Regole Tecniche emanate
dal Consiglio Nazionale”

*Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Firenze*

Firenze, 26 Marzo 2019



Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze

CORSO ANTIRICICLAGGIO

2

Regola tecnica n.1 Autovalutazione del rischio (art. 15 e 16 D.Lgs 231/2007)

Giorgio Viviani – Dottore Commercialista in Firenze

Risk Based Approach

3

La IV Direttiva CEE recepita con il D.Lgs. 90/2017, riscrivendo il D.Lgs 231/2007, ha accentuato l'attenzione sull'approccio basato sul rischio tant'è che il Capo IV, "Analisi e valutazione del rischio", del novellato Decreto è oggi costituito da ben 3 articoli dal numero 14 al 16.

In molti ambiti aziendali le attività di analisi e valutazione del rischio (Risk Assessment) hanno un ruolo fondamentale e propedeutico allo svolgimento di determinate attività: così è nella revisione legale, nei modelli organizzativi 231/2001, nella normativa ANAC contro la corruzione, nel normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679).

Art. 14

Analisi Nazionale del Richio

4

Il D. Lgs. 231/2007 attribuisce al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) i seguenti compiti (art. 14):

- Elaborare l'analisi nazionale triennale del rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo, rilevando le minacce più rilevanti, le vulnerabilità del sistema, i metodi di svolgimento di tali attività ed i settori più esposti;

Dicembre 2014, Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, reperibile al seguente link:

(http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/news/news/Sintesi_NRA_divulgabile_a_soggetti_obbligati_2_dicembre_2014.pdf)

- Rendere disponibili i risultati dell'analisi ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione del rischio;
- Presentare al MEF ogni anno la relazione di valutazione dell'attività di prevenzione, i risultati e le proposte (art. 5 co. 7).

Ottobre 2017, Relazione al MEF relativa al 2016, reperibile al seguente link:

www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/RELAZIONE_2016_completa.pdf)

Art. 14

Analisi Nazionale del Rischio

5

L'analisi nazionale del rischio, elaborata dal CSF, ha l'obiettivo di identificare, analizzare e valutare le **minacce** di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le **vulnerabilità** del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e quindi i settori maggiormente esposti a tali rischi e con lo scopo di mitigarne i rischi.

Art. 14

Analisi Nazionale del Rischio

6

Dicembre 2014, Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Tabella 1 – Rilevanza della minaccia interna

Rilevanza della minaccia	Valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

Art. 14

Analisi Nazionale del Richio

7

Dicembre 2014, Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Tabella 2 – Intensità delle vulnerabilità relative al sistema economico-sociale

Rilevanza della minaccia	Valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

Art. 14

Analisi Nazionale del Rischio

8

Dicembre 2014, Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Tabella 3 – Rischio inerente

Riciclaggio: molto significativo

MINACCIA	Molto significativa				Molto significativo
	Abbastanza significativa			Abbastanza significativo	
	Poco significativa		Poco significativo		
	Non significativa	Non significativo			
		Non significativo	Poco significativo	Abbastanza significativo	Molto significativo
	CRITICITA' DI SISTEMA				

Art. 15

Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati

9

Le autorità di vigilanza e gli **organismi di autoregolamentazione** dettano **criteri e metodologie, commisurate alla natura dell'attività e alle dimensioni** dei soggetti obbligati, **per l'analisi e valutazione dei rischi.**

Tale previsione considera quindi le peculiarità dei singoli soggetti obbligati e le esigenze specifiche delle rispettive attività e operatività adottando il principio di **gradualità.**

I soggetti obbligati, adottano **procedure oggettive e coerenti** rispetto ai criteri di cui sopra, per l'analisi e la valutazione dei rischio. A tal fine vengono tenuti in considerazione i seguenti fattori:

- 1) **Tipologia di clientela;**
- 2) **Area geografica di operatività**
- 3) **Canali distributivi**
- 4) **Servizi offerti**

Art. 15

Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati

10

Si impone l'adozione di procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri ed alle metodologie ed aggiornate per analizzare e valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La valutazione periodicamente aggiornata è messa a disposizione delle autorità e degli **organismi di autoregolamentazione**, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Art. 16

Procedure di mitigazione del rischio

11

I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure in misura adeguata alla propria natura e dimensione, ai fini della gestione e mitigazione del rischio individuato secondo le prescrizioni fornite dalle autorità di Vigilanza e dagli organismi di autoregolamentazione ai sensi degli artt. 14 e 15.

Le autorità di vigilanza di settore e gli **organismi di autoregolamentazione** individuano i **requisiti dimensionali** e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi (adeguati alla propria natura e dimensione), controlli e procedure per:

- La valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- L'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

Art. 16

Procedure di mitigazione del rischio

12

I soggetti obbligati adottano misure proporzionate al rischio proprio o della propria attività ed alle specifiche dimensioni al fine di **garantire programmi di formazione del personale**, finalizzati alla corretta valutazione del rischio, alle procedure da attuare in relazione al rischio medesimo e al riconoscimento delle operazioni sospette.

Formazione: programmata e permanente del personale (dipendenti, collaboratori e tirocinanti).

Art. 11 co. 2

Organismi di Autoregolamentazione

13

Gli **Organismi di Autoregolamentazione** sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di **regole tecniche**, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di **procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio** di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, **di adeguata verifica**, anche semplificata della clientela e **di conservazione** e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardano.

I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della **formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti** in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Art. 11 co. 2

Organismi di Autoregolamentazione

14

Il CNDCEC, quale Organismo di autoregolamentazione, il 23 gennaio 2019 ha pubblicato le regole tecniche che saranno considerate vincolanti decorsi 6 mesi:

- 1) Autovalutazione del rischio (artt. 15 e 16 D.Lgs. 231/2007);
- 2) Adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 D.Lgs. 231/2007);
- 3) Conservazione dei dati e delle informazioni (artt. 31,32 e 34 D.Lgs. 231/2007).

Autovalutazione del Rischio

15

L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile. La figura del responsabile antiriciclaggio assiste il professionista al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

A tal fine i professionisti valutano il Rischio Inerente alla propria attività professionale (R.I), inteso quale rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze, nonché la Vulnerabilità intesa come l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi, al fine di determinare il rischio residuo (R.R) e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del rischio.

Autovalutazione del Rischio

16

L'Autovalutazione del rischio richiede le seguenti analisi:

- 1. Rischio inerente**
- 2. Vulnerabilità**
- 3. Rischio residuo**

Autovalutazione del Rischio

17

Per le valutazioni può essere presa a base una scala graduata di 4 livelli:

Rilevanza	Valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

Autovalutazione del Rischio – 1) Rischio Inerente

18

Per la valutazione del rischio inerente devono essere considerati i 4 fattori seguenti (art. 15 co. 2):

1. **Tipologia di clientela**
2. **Area geografica di operatività**
3. **Canali distributivi**
4. **Servizi offerti**

Autovalutazione del Rischio – 1) Rischio Inerente

19

La media dei punteggi (scala di 4) assegnati ai 4 fattori di rischio determinano il rischio inerente:

Esempio: RISCHIO INERENTE

1. Tipologia di clientela	2
2. Area geografica di operatività	3
3. Canali distributivi	1
4. Servizi offerti	2
MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI	2

Valutazione del rischio inerente: 2 – POCO SIGNIFICATIVA

Autovalutazione del Rischio – 2) Vulnerabilità

20

L'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi consente di individuare eventuali vulnerabilità ovvero le carenze che permettono che il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di riciclaggio/fdt non rilevati.

Il grado di vulnerabilità dello studio professionale nel suo complesso dipende dall'efficacia dei seguenti elementi:

1. Formazione
2. Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela
3. Organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni
4. Organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante

Autovalutazione del Rischio – 2) Vulnerabilità

21

La media dei punteggi (scala di 4) assegnati ai 4 fattori di rischio determinano la vulnerabilità:

Esempio: VULNERABILITA'

1. Formazione	3
2. Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela	4
3. Organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni	3
4. Organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante	2
MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI	3

Valutazione della vulnerabilità: 3 – ABBASTANZA SIGNIFICATIVA

Autovalutazione del Rischio – 3) Rischio Residuo

22

La determinazione del **rischio residuo** avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità, basata su una ponderazione del **40% (rischio inerente) / 60% (vulnerabilità)**, muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo:

Esempio: RISCHIO RESIDUO

Valutazione del rischio inerente	2	40%
Valutazione della vulnerabilità	3	60%
MEDIA PONDERATA DEI PUNTEGGI	2,6	

Valutazione del rischio residuo: 2,6 – ABBASTANZA SIGNIFICATIVO

Autovalutazione del Rischio – 3) Rischio Residuo

23

Il valore del **rischio residuo** è determinato sulla base della seguente scala graduata:

Valori ponderati	Livello di rischio residuo
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

Autovalutazione del Rischio – 3) Rischio Residuo

24

In sintesi, la valutazione del rischio residuo si ottiene dall'intersezione del valore di rischio inerente e di vulnerabilità ponderate secondo la seguente matrice ponderata:

RISCHIO INERENTE	Molto significativo	2,2	2,8	3,4	4
	Abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	Poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	Non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
	VULNERABILITA'				

Nel caso sopra prospettato si ottiene un valore di rischio residuo pari a 2,6 che in base alla scala graduata risulta essere **ABBASTANZA SIGNIFICATIVO**

Autovalutazione del Rischio

25

Valutazione del rischio residuo

Per poter gestire o mitigare il rischio residuo bisogna tenere in debita considerazione:

- le dimensioni della struttura (studio professionale mono professionista, studio associato o società tra professionisti);
- il numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori e dipendenti);
- il numero delle sedi in cui viene svolta l'attività.

Autovalutazione del Rischio

26

Valutazione del rischio residuo

Le Regole tecniche specificano che:

- per 2 o più professionisti nello stesso studio (composto da una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile;
- per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e introdurre una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo.

Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Autovalutazione del Rischio

27

L'autovalutazione del rischio deve essere fatta con periodicità triennale, salva la possibilità di aggiornamento quando il soggetto obbligato ne valuti l'opportunità o necessità. Sono triennali anche:

- la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere;
- l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Autovalutazione del Rischio

28

La documentazione relativa all'autovalutazione deve essere conservata e messa a disposizione delle Autorità di cui all'art. 21, co. 2, lett. a), d.lgs. 231/2007:

- **Ministero dell'economia e delle finanze;**
 - **Autorità di vigilanza di settore;**
 - **Unità di informazione finanziaria per l'Italia;**
 - **Direzione investigativa antimafia;**
 - **Guardia di finanza attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria.**
- e degli Organismi di Autoregolamentazione.**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

GIORGIO VIVIANI

Dottore commercialista in Firenze

Vice presidente Corso Antiriciclaggio

giorgio@vivianistudio.it